

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Premessa

1 - Con la direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, il Parlamento europeo ha istituito un primo quadro normativo per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

2 - La direttiva 2009/128/CE è stata recepita con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; con successivo D.M. Politiche Agricole 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

3 - Il Piano di Azione Nazionale, entrato in vigore il 13 febbraio 2014, definisce gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull'ambiente. Gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori: la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata; la tutela dei consumatori; la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili; la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.

4 - Le principali misure già in essere o da implementare per raggiungere gli obiettivi del Piano sono, in sintesi: la formazione degli utilizzatori, distributori e consulenti; le azioni di informazione e sensibilizzazione; l'introduzione dell'obbligo del controllo periodico delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari; le misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile; la promozione delle tecniche a basso apporto di prodotti fitosanitari; la corretta gestione dei prodotti fitosanitari, dall'acquisto allo smaltimento dei rifiuti; la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette e nelle aree frequentate dalla popolazione.

5 - Il Piano di Azione Nazionale, al paragrafo A.5.6, dà indicazioni specifiche e prevede che le Regioni e le Province autonome possono predisporre Linee di Indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano stesso. È prevista inoltre l'adozione, da parte delle Autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, dei provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

6 - La Giunta regionale con deliberazione n. 1379 del 17 luglio 2012 ha approvato una proposta di Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari, oltre ad un documento di carattere generale concernente gli Indirizzi regionali in materia che teneva conto delle indicazioni della direttiva 2009/128/CE e anticipava in parte le indicazioni del PAN, su indicazione del gruppo di lavoro di tecnici ed esperti costituito con DGR n. 2070 del 3 agosto 2010. Le disposizioni approvate con la DGR n. 1379/2012, a seguito del nuovo quadro normativo intervenuto con l'approvazione del PAN, sono state

successivamente riviste e aggiornate con la DGR n. 1262 del 1° agosto 2016. Inoltre, il 28 marzo 2017, con DGR n. 380, la Giunta regionale ha istituito un coordinamento tra le diverse Strutture competenti finalizzate a promuovere, programmare e monitorare in forma unitaria e coordinata l'applicazione in Veneto del PAN. A seguito dell'approvazione con DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018, della proposta di "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile" predisposto dall'apposito gruppo di lavoro costituito con la DGR n. 372 del 26 marzo 2018, è stato definito un sistema di *Governance* volta a riorientare e approvare puntuali azioni di sostenibilità ambientale nel settore vitivinicolo, che comprendono tra l'altro, la finalità di promuovere la definizione di un specifico Regolamento intercomunale al fine di uniformare e mitigare le pressioni dei fitofarmaci nel territorio. Tale Programma è volto anche a favorire il corretto impiego dei prodotti fitosanitari attraverso le tecniche della produzione integrata e biologica, con il fine di contemperare la tutela della salute, la biodiversità, la salvaguardia dell'ambiente e del territorio. In tale contesto è stato avviato l'aggiornamento della DGR n. 1262/2016, anticipando le indicazioni del "Nuovo PAN", scaduto il 12 febbraio 2019, ed in fase di revisione nazionale. L'aggiornamento della DGR n. 1262/2016 riguarda in via prioritaria l'inserimento di combinazioni obbligatorie di misure atte al contenimento della deriva, la definizione di "Siti altamente sensibili" - intesi come sottogruppi di popolazione particolarmente vulnerabile ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari - inserendo prescrizioni aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree adiacenti a quelle frequentate dalla popolazione e ulteriori misure per la riduzione della deriva derivante dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 1082/DGR del 30 luglio 2019 la Regione ha approvato dei nuovi Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari (**All. A alla DGR**) e dei requisiti minimi aggiornati di Proposta di regolamentazione comunale/intercomunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (**All. B alla DGR**), in applicazione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (DM 22 gennaio 2014), e delle DGR n. 380 del 28 marzo 2017 e n. DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018.

Le Amministrazioni comunali - sulla base di tali allegati – possono in ogni caso disporre, nell'ambito della rispettiva autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e contestualizzate modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana. Quanto contenuto nell'allegato B sopra richiamato costituisce l'insieme dei requisiti minimi non derogabili in sede di recepimento comunale.

7 - Sulla base di queste premesse il Comune di Marano di Valpolicella adotta il presente Regolamento, incentrato sulle Linee Tecniche di Difesa Integrata della Regione Veneto.

Proposta di Regolamento intercomunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse (Allegato B, DGR n. 1082 del 30 luglio 2019)

Art. 1 - Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1.1 - Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.

1.2 - Il presente Regolamento intercomunale si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nelle aree adiacenti ai siti altamente sensibili, nelle aree adiacenti alle abitazioni e alle pertinenze della popolazione interessata, nei giardini ed orti privati e pubblici.

1.3 - Il Regolamento intercomunale si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.

1.4 - I riferimenti normativi principali del presente Regolamento sono rappresentati dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al DM Politiche Agricole 22 gennaio 2014 e s.m.i.

1.5 - Obiettivo del Regolamento è il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e la loro scrupolosa limitazione nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le Amministrazioni comunali a tale scopo, anoteranno nel "Registro web dei trattamenti" i prodotti fitosanitari da esse utilizzati direttamente, o tramite propri incaricati.

1.6 - Le singole amministrazioni comunali, sulla base del presente Regolamento che contiene i requisiti minimi sull'applicazione dei prodotti fitosanitari nelle aree evidenziate al comma 2, si riservano in ogni caso, nell'ambito della propria autonomia e potestà, l'osservanza di più specifiche e contestualizzate modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana. In quest'ottica favoriranno e promuoveranno tutte le buone pratiche agricole ugualmente dirette a valorizzare la sostenibilità e la biodiversità delle colture.

1.7 - Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento intercomunale gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfezione, derattizzazione e simili.

1.8 - Le Amministrazioni comunali, ove lo ritengano necessario, possono avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n. 150/2012.

Art. 2 – Definizioni

2.1 - Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili: l'insieme di tutte le aree pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti al successivo punto 13), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde “primario” e “secondario” - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree all'interno e in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. All'interno della categoria “Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili” si individua la seguente sottocategoria:

2.2 - Siti altamente sensibili: strutture collettive, incluse le loro pertinenze, frequentate in maniera continuativa e prolungata, per l'intero anno o per uno o più periodi dell'anno, da soggetti in età evolutiva (0-17 anni), che costituiscono un sottogruppo di popolazione particolarmente vulnerabile ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari; a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da ricomprendersi in questa categoria i Servizi educativi per l'infanzia, le Scuole per l'infanzia, le Scuole primarie, le Scuole secondarie di I e II grado, le Comunità educative, riabilitative e terapeutiche per minori, i parchi gioco per bambini, i centri estivi e i centri parrocchiali.

2.3 - Popolazione interessata: (D.Lgs n. 150/2012, art. 3, comma 1)) le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari.

2.4 - Area omogenea intercomunale: ai fini del presente Regolamento si intendono i territori comunali limitrofi, caratterizzati da uno specifico tessuto agricolo produttivo e da aspetti comuni sotto il profilo ambientale (clima, suolo, morfologia) e antropico (paesaggio, tradizioni, storia, cultura), che presentano un determinato settore produttivo agricolo quale punto di forza (es. DOC - Denominazione di Origine Controllata e DOP - Denominazione di Origine Protetta).

2.5 - Ambiente urbano: ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole “E” e assimilabili.

2.6 - Aree di protezione: tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

2.7 - Zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006, art. 94): le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano; in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di

almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

2.8 - Zone di rispetto: le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica ai sensi dell'art. 94 del D.lgs n. 152/2006. In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione ad uso potabile di acque sotterranee, o di derivazione di acque superficiali.

2.9 - Aree agricole: i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.

2.10 - Aree extra agricole: tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

2.11 - Verde urbano: qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.

2.12 - Fasce di rispetto: le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

2.13 - Deriva: il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera, dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione (Norma ISO 22866).

2.14 - Gruppo vulnerabile: in applicazione del Reg. (CE) n. 1107/2009, art. 3 punto 14, si intendono le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.

2.15 - Prodotto fitosanitario (PF): come definito dall'art. 3 del D.Lgs. n.150/2012, prodotto, nella forma in cui è fornito all'utilizzatore finale, contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinato ad uno dei seguenti impieghi:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio, nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;

- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

2.16 - Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali (DM Ambiente 22 gennaio 2018, n. 33): i prodotti, autorizzati a norma del Reg. (CE) 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici di cui al DM 22 gennaio 2018, n. 33, che possono essere acquistati ed utilizzati anche da persone prive dell'abilitazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 150/2012. I prodotti fitosanitari per uso non professionale recano in etichetta la dicitura “Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” e si distinguono in:

- a) PFnPE - prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata; i PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta;
- b) PFnPO - prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate.

Non possono essere utilizzati per trattamenti antiparassitari nei parchi pubblici, nelle alberate stradali e in tutti quegli ambiti che non sono definiti “domestici”. In questi casi, infatti, si devono impiegare PF specificamente registrati.

2.17 - Buona pratica fitosanitaria: in applicazione del Reg. (CE) n. 1107/2009, art. 3 punto 18, si intende la pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di PF a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo colturale e biologico.

2.18 - Utilizzatore professionale: persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo, rilasciato ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 150/2012, che impiega i PF nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, sia in altri settori.

2.19 - Utilizzatore non professionale: la persona che utilizza i PF nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia edibili che ornamentali, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa.

2.20 - Distributore: persona fisica o giuridica in possesso di apposito certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un PF, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.

2.21 - Consulente: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei PF e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato viene rilasciato da AVEPA alle persone in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti della Giunta Regionale.

2.22 - Attrezzatura per l'applicazione dei prodotti fitosanitari: ogni attrezzatura specificatamente destinata all'applicazione dei PF, compresi gli accessori essenziali per il suo funzionamento efficace, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia dei serbatoi. Le attrezzature usate più frequentemente distribuiscono il prodotto sotto forma di

miscela (acqua e PF), e vengono definite “irroratrici”. Per tali tipologie di attrezzature è previsto l'obbligo del controllo funzionale periodico. (DM Politiche Agricole 22 gennaio 2014, Comma A.3.3 – Adozione del PAN).

2.23 - Astanti (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che casualmente si trovano all'interno o nelle immediate vicinanze di un'area in cui è in corso o è appena stata effettuata l'applicazione di un PF, ma non allo scopo di lavorare nella zona trattata o con i prodotti utilizzati.

2.24 - Lavoratori (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che, nell'ambito delle proprie mansioni, accedono a zone precedentemente trattate con un PF, oppure manipolano colture trattate con un PF.

2.25 - Operatori (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone impegnate in attività correlate all'applicazione del PF, quali la preparazione della miscela, il carico e l'applicazione in sé, oppure correlate alla pulizia e alla manutenzione dell'attrezzatura contenente un PF; gli operatori possono essere professionisti o non professionisti.

2.26 - Corpo idrico: elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente (come ad es.: un progno o un corso d'acqua superficiale), un fiume, un canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere.

2.27 - Produzione integrata (P.I.): sistema di produzione agro-alimentare che utilizza metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi, a razionalizzare le tecniche agronomiche, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

2.28 - Produzione biologica (Bio): sistema di produzione certificato ai sensi del Reg. (CE) 848/2018 e s.m.i.

Art. 3 - Obblighi nella difesa fitosanitaria

3.1 - E' obbligatorio per chiunque segnalare ai Servizi Fitosanitari regionali, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.

3.2 - L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3.3 - I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dai Servizi Fitosanitari regionali, fatte salve le altre prescrizioni imposte dalla normativa vigente

3.4 - I proprietari e i possessori delle aree agricole sono in ogni caso tenuti a eseguire i trattamenti a difesa delle piante e volti a debellare pericolose fitopatie come previsto dai Decreti di “lotta obbligatoria” nazionali e regionali (ad es.: per Processionaria del pino, Scafoideo della vite, etc.). Qualora a tal fine si verifichi la necessità di utilizzare PF non ammessi dal presente Regolamento, è necessario inoltrare preventivamente una comunicazione al Comune, con un anticipo di almeno 48 ore, dichiarando il principio attivo utilizzato per il trattamento e la norma di riferimento applicata.

3.5 - Anche nei terreni incolti o abbandonati con colture agrarie o singoli alberi non più in produzione, —devono essere adottate, da parte dei proprietari o comunque da chi ne ha la disponibilità, tutte le misure fitosanitarie atte a limitare la diffusione delle fitopatologie. Qualora sia riscontrata la presenza di patologie o sintomatologie specificamente previste da disposizioni regionali o nazionali in tali aree è obbligatorio procedere all'estirpo delle colture arboree.

3.6 - Anche i trattamenti effettuati nei terreni incolti o abbandonati per le finalità di cui al comma precedente vanno annotati nel Registro dei trattamenti. Nel caso di esonero dall'obbligo di tenuta del Registro, deve essere comunque conservata la documentazione relativa a ogni singolo trattamento effettuato.

Art. 4 - RegISTRAZIONI e documenti riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari

4.1 - L'utilizzo professionale di PF deve essere riportato nel Registro dei trattamenti tenuto dall'utilizzatore professionale che ha acquistato e/o distribuito il prodotto.

4.2 - Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1 viene effettuato dalle Amministrazioni Pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti".

4.3 - Il Registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.

4.4 - Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici relativi all'azienda/ente;
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture con indicazione della data del trattamento;
- denominazione prodotto fitosanitario utilizzato e quantità impiegata;
- denominazione della coltura trattata;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento; in ambito extra-agricolo, deve essere indicata la denominazione della via o dell'area interessata indicando, dove pertinente, l'estensione anche lineare della superficie trattata;
- avversità che ha reso necessario il trattamento;
- ogni ulteriore informazione utile alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

4.5 - Altre registrazioni e documentazioni previste per gli utilizzatori professionali:

- la regolazione o taratura, i controlli tecnici periodici e la manutenzione delle attrezzature, ai sensi della normativa vigente, sono da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al Registro dei trattamenti o sul Registro stesso;
- la dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva e la riduzione delle fasce di rispetto non trattate deve essere comprovata da idonea documentazione (schede tecniche, manuali d'uso e manutenzione, certificati, etc.) da conservare presso il centro aziendale.

Art. 5 - Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, dei siti altamente sensibili, delle abitazioni e pertinenze della popolazione interessata

5.1 - Con provvedimento della Amministrazione comunale, di concerto con l'AULSS competente per territorio, sono individuate, ai sensi dell'art. 2 - Definizioni, le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, i Siti altamente sensibili, le abitazioni e le pertinenze della popolazione interessata (come definite all'art. 2, punti 1 e

2). L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare altri tipi di aree per cui sono previste specifiche misure e limitazioni all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

5.2 - La Amministrazione comunale individua altresì in ambiente urbano ai fini della gestione del verde:

- a) le aree dove l'utilizzo di PF di origine chimica è vietato;
- b) le aree dove i PF di origine chimica possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e mediante una programmazione degli interventi. In ogni caso i metodi e le misure di controllo alternative dovranno rappresentare la scelta prioritaria di trattamento.

5.3 - Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l'elenco delle stesse. La cartografia è oggetto di periodico aggiornamento con provvedimento della Giunta Comunale e di adeguata informazione alla popolazione e alle Amministrazioni confinanti, che devono prendere atto dei vincoli sovracomunali.

5.4 - Fatte salve le disposizioni vigenti in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale per i nuovi impianti e/o reimpianti di vigneti e frutteti il titolare, prima della messa a dimora dell'impianto, deve presentare all'Amministrazione comunale, e alla AULSS competente, una dichiarazione attestante il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili, in conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento (Cfr. Fac simile All. 1).

5.5 - Con riferimento a quanto approvato dal Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei PF (CTS) (Allegato n.1 al verbale del 5 luglio 2017 e s.m.i.), i Servizi Fitosanitari regionali mantengono costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista dei PF che si possono utilizzare nelle zone frequentate dalla popolazione.

Art. 6 - Gestione prodotti fitosanitari

6.1 - Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

Art. 7 - Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

7.1 - Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:

- a. verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
- b. non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
- c. in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o

dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (ad es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);

d. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente. Durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori devono essere utilizzati tutti i DPI prescritti (Cfr. Scheda All. 2);

e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di PF vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;

f. in ogni caso, non effettuare la preparazione delle miscele su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico, nonché nelle vicinanze di corpi idrici, pozzi e fontane;

g. durante il passaggio su strada ad uso pubblico, è consigliato di evitare la circolazione con la cisterna contenente il fitofarmaco già disciolto. In ogni caso non riempirla eccessivamente e mantenere inattivo il sistema di aereo convenzione (ventole, turbine, etc.), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui alla DGR n. 1082/2018 – All. A e successive disposizioni nazionali o regionali;

h. successivamente al trattamento, non effettuare le operazioni di lavaggio interno ed esterno, lo scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei PF su vie o piazze pubbliche o aperte al pubblico, nonché nelle vicinanze di corpi idrici, pozzi e fontane. Al fine di non causare un'esposizione, anche non intenzionale, dell'ambiente ai prodotti fitosanitari, utilizzare ad esempio aree attrezzate come i "bio bed", oppure platee impermeabili predisposte per la raccolta e successivo trattamento delle acque.

Art. 8 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

8.1 - Nel rispetto dei principi della difesa integrata, la scelta del momento dell'intervento deve essere effettuata in relazione alla presenza ed allo sviluppo delle avversità, anche utilizzando i bollettini fitosanitari che, avvalendosi di modelli previsionali, reti di monitoraggio, previsioni metereologiche, forniscono indicazioni relative al posizionamento temporale degli interventi in funzione del maggior rischio d'infezione e utilizzando specifici monitoraggi aziendali eseguiti in campo attraverso controlli visivi e trappole a feromoni (nel caso di insetti).

8.2 - I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.

8.3 - Il presente Regolamento si applica nel rispetto degli "Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari" approvati dalla Regione Veneto (Cfr. All. A alla DGR n. 1082/2019 e s.m.i.) e di tutta la normativa specifica di settore.

8.4 - Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, piste ciclabili, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.

8.5 - Non è consentita l'utilizzazione di irroratrici pneumatiche con testata a "cannone" a lunga gittata, tranne che per il caso in cui debbano essere necessariamente utilizzate per la gestione di alberi monumentali e altre situazioni analoghe.

8.6 - Non sono consentiti trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, sulle colture agrarie in fioritura dall'apertura alla caduta dei petali. Prima di eseguire qualsiasi trattamento nei vigneti e nelle colture arboree è bene verificare che non siano presenti erbe spontanee in piena fioritura; in questi casi bisogna provvedere allo sfalcio delle erbe per evitare morie di api (L. R. Veneto n. 41/2017).

8.7 - E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), oppure atomizzatori con ausilio di carica elettrostatica, al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- di non eseguire il trattamento in condizioni di vento classificabile con velocità del vento superiore ai 2,5 METRI/SECONDO (9 KM/ORA) e con modalità tali, avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata, da non provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate. È auspicabile l'uso di una "manica d'aria" per evidenziare l'intensità e la direzione del vento.

8.8 - La distribuzione di zolfo in polvere mediante impolveratrici deve essere effettuata solamente nelle primissime ore del mattino e conclusa entro le ore 7.30.

8.9 - In ogni caso fino a una distanza di m. 1.50 da un corpo idrico, indipendentemente dalla presenza o meno di acqua, sono ammessi solo interventi di tipo meccanico per il controllo delle malerbe ai fini della tutela dell'ecosistema.

8.10 - Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento intercomunale e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro del prodotto impiegato.

Art. 9 - Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

9.1 - Nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, individuate ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento, le misure di controllo alternative ai prodotti chimici dovranno rappresentare la scelta prioritaria (in via esemplificativa attraverso mezzi meccanici, fisici, biologici, induttori di resistenza e/o corroboranti, etc.).

9.2 - Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che:

- a) recano in etichetta l'indicazione d'uso in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (ad es. prodotti autorizzati per parchi, giardini, campi sportivi, tappeto erboso ad uso ornamentale, etc.), e prodotti autorizzati per l'impiego in aree

- ed opere civili, fatte salve eventuali limitazioni d'uso previste in etichetta. L'utilizzo dei coadiuvanti è consentito solo se previsto nell'etichetta del prodotto fitosanitario;
- b) in ogni caso i suddetti prodotti fitosanitari e coadiuvanti non devono riportare le indicazioni di pericolo di cui al Reg. CE n. 1272/2008 (H300¹, H301², H302³, H304⁴, H310⁵, H311⁶, H312⁷, H314⁸; H315⁹, H317¹⁰, H318¹¹, H319¹², H330¹³, H331¹⁴, H332¹⁵, H334¹⁶, H335¹⁷, H340¹⁸; H341¹⁹, H350²⁰, H351²¹, H360²², H361²³, H362²⁴, H370²⁵, H371²⁶, H372²⁷, H373²⁸). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrio-fetale, sensibilizzanti, ai sensi del medesimo regolamento (Cfr. Scheda All. 3);
 - c) per i trattamenti mediante endoterapia ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che riportano le indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H302, H315, H319), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;
 - d) sono a base di feromoni in dispenser e in trappola, collocati ad altezze non accessibili alla popolazione, in particolare ai bambini. In tal caso non è necessario rispettare l'intervallo di tempo di 48 ore per il rientro della popolazione nell'area, fatte salve indicazioni specifiche in etichetta, mentre è fatto obbligo di apporre adeguati cartelli informativi fino alla rimozione del dispenser o delle trappole.

9.3 - Nelle aree frequentate o accessibili ai bambini non è consentito l'uso di prodotti in polvere o in granuli per trattamenti a secco o da spargere sul terreno, indipendentemente dalla loro composizione o classificazione ed etichettatura di pericolo.

9.4 - E' inoltre vietato nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili e nei siti altamente sensibili l'impiego di erbicidi a base di sostanza attiva glifosate o formulati che la contengono, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 1 del DM Ministero Salute 9 agosto 2016 e s.m.i., nel rispetto degli indirizzi di applicazione provenienti dalle Autorità Sanitarie. In riferimento a tale materia ogni comune si riserva la facoltà di adottare nel proprio territorio ulteriori misure di maggiore protezione.

9.5 - Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o aree di interesse storico-artistico e relative pertinenze è consentito l'uso di prodotti che recano in etichetta la frase EUH 208(29) o classificati irritanti per la pelle con indicazione di pericolo H315, per trattamenti localizzati e ad esclusione delle piante ad alto fusto.

9.6 - E' fatto obbligo di informare la popolazione attraverso cartelli adeguati e di immediata visibilità, in cui siano indicati il prodotto fitosanitario utilizzato, la data del trattamento, la sua finalità (es. diserbo, trattamento insetticida) e la durata del divieto di accesso all'area trattata. Nel caso in cui l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti indicazioni circa il tempo di rientro per la popolazione, l'intervallo del tempo di rientro non potrà essere inferiore a 48 ore dalla fine del trattamento, salvo diversa disposizione dell'Autorità locale competente (Cfr. Avviso All. 4)

9.7 - Nelle aree frequentate dalla popolazione, si dovrà evitare l'accesso per la durata del tempo di rientro, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti durante l'orario di chiusura dell'area frequentata dalla popolazione, ed in ogni caso nell'orario di minore esposizione della popolazione, compresi i residenti.

9.8 - Sulle alberature stradali è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultino tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con PF che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione "pericoloso per le api".

9.9 - Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente PF autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del Regolamento.

9.10 - Negli orti e giardini privati si utilizzano prioritariamente PF destinati agli utilizzatori non professionali o, in subordine, i PF utilizzati per l'agricoltura biologica. In ogni caso non possono essere utilizzati PF che riportino in etichetta le frasi di rischio di cui al comma 2, lett. b, del presente articolo.

Art. 10 - Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata.

10.1 -. Nelle aree agricole ed extra agricole, individuate dalle Amministrazioni comunali, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili oppure adiacenti alle abitazioni della popolazione interessata (e loro pertinenze quali vialetti, orti, giardini familiari), è vietato l'uso dei seguenti prodotti fitosanitari a distanza inferiore a:

a. 40 metri (fascia di rispetto non trattata di 40 metri) in caso di:

- prodotti classificati per gli aspetti di tossicità acuta, di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione e lo sviluppo in categoria 1 (A/B) con indicazioni di pericolo H300 - H310 - H330 - H340 - H350- H360 e/o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del I e del VII criterio riportati nell'Allegato II del Reg. CE n. 1107/2009. Con riferimento alle sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, i Servizi Fitosanitari regionali mantengono costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista delle sostanze candidate alla sostituzione che non si possono utilizzare nella fascia di rispetto di 40 m. (Cfr. Scheda All. 5 e Schema All. 6)
- prodotti in polvere per trattamenti a secco. Quando la distribuzione viene effettuata mediante attrezzature manuali, non provviste di meccanismi di ventilazione, e il prodotto non è classificato per effetti sulla salute diversi dall'irritazione, la fascia di rispetto non trattata può essere ridotta a 5 metri.

b. 30 metri (fascia di rispetto non trattata di 30 metri) in caso di:

- prodotti contenenti le indicazioni di pericolo di cui al Reg. CE n. 1272/2008: H301, H311, H317, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H372 (Cfr. Scheda All. 5 e Schema All. 6).
- Nel caso di colture arboree ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di tre misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene effettuata l'irrorazione tramite irroratrice a tunnel (o altra irroratrice a recupero di prestazione almeno equivalente).

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10 metri	X	X	X	
10 metri		X	X	X
10 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel			

(*) In etichetta del prodotto “additivo antideriva” deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

- Nel caso di colture erbacee ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di due misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene dimostrato l'utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a “getto asimmetrico” ⁽³⁰⁾	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10 metri	X	X	
10 metri		X	X
10 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

- c. **10 metri** (fascia di rispetto non trattata di 10 metri) in caso di uso dei PF non compresi al comma 1) lettera a) e b) del presente articolo, ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato. La fascia di rispetto di 10 metri può essere ridotta fino a un minimo di 5 metri dal confine, a condizione che siano applicate le misure di contenimento della deriva nelle modalità descritte al punto b di cui sopra, rispettivamente nel caso delle colture arboree e colture erbacee.

Nel caso di colture arboree:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	X	
5 metri		X	X	X
5 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel			

(*) In etichetta del prodotto “additivo antideriva” deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

Nel caso di colture erbacee:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a “getto asimmetrico ⁽³⁰⁾ ”	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	
5 metri		X	X
5 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

10.2 - Qualora nella fascia di rispetto di 5 metri dal confine siano presenti, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, filari di vigneti o frutteti, i trattamenti devono essere effettuati con lancia a mano, dall'esterno verso l'interno, previo avviso al confinante e si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. 10, comma 1. Diversamente, deve essere presente o messa a dimora una siepe naturale con porosità ottica bassa o una barriera artificiale provvisoria che superi di 1 metro l'altezza della coltura in filare.

10.3 - In caso di nuovi impianti/reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole nelle aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come definite dall'art. 2, punto 13) e alle abitazioni e relative pertinenze della popolazione interessata (come definite dall'art. 2, punto 2), è prevista una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine.

10.4 - In ogni caso, nell'esecuzione del trattamento fitosanitario su superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni e loro pertinenze, fermo restando il rispetto della prevista fascia di sicurezza, è fatto obbligo di:

- nel caso in cui i filari non siano paralleli alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni, interrompere la distribuzione quando si svolta a fine filare, effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;
- adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
- eseguire il trattamento con velocità di avanzamento della macchina irroratrice non superiore a 6 km/h ed una pressione di esercizio non superiore a 8 bar. Al fine di garantire l'efficacia del trattamento, limitando le perdite per deriva, la distanza tra ugelli e bersaglio deve essere la minima possibile;
- in fase di controllo e regolazione della macchina irroratrice, relativamente alle irroratrici per colture erbacee, individuare l'altezza ottimale della barra e, in ogni caso, non superare l'altezza di 70 cm rispetto al bersaglio da trattare (terreno o vegetazione).

Relativamente alle irroratrici per colture arboree, adeguare il profilo di distribuzione a quello della pianta da trattare.

10.5 - Relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in superfici agricole adiacenti ad aree cimiteriali, aree archeologiche e altre aree di interesse storico-artistico, è possibile ridurre la fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri utilizzando ugelli che abbattano la deriva di almeno il 50%. Sono comunque esclusi i prodotti di cui al precedente comma 1, lettera a), fermo restando che il trattamento fitosanitario può essere eseguito esclusivamente durante l'orario di chiusura di tali aree, ad almeno 8 ore prima della prevista riapertura. In presenza di barriere architettoniche che superano in altezza di almeno un metro la coltura, non è necessaria l'applicazione della suddetta fascia di rispetto.

10.6 - In caso di trattamento del terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas, indipendentemente dall'adozione di tecniche e dispositivi specifici per l'esecuzione del trattamento, è fatto obbligo di rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle aree frequentate dalla popolazione e dalle abitazioni di almeno 50 metri.

10.7 - Qualora i trattamenti fitosanitari vengano effettuati con irroratrici a tunnel, la fascia di rispetto non trattata è di 5 metri, e non sono necessarie ulteriori misure di abbattimento della deriva in caso di uso di PF non compresi all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b).

10.8 - La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva installati nelle irroratrici previste per la diminuzione delle fasce di rispetto deve essere comprovata da idonea documentazione (es. fattura di acquisto degli ugelli con indicazione del tipo di ugello e della dimensione dello stesso, o da certificazione rilasciata dai centri prova durante il controllo funzionale periodico delle attrezzature) da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

10.9 - La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ad aree aperte al pubblico o comunque frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura di tali aree. E' fatto obbligo di sospendere il trattamento qualora siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente ai Responsabili delle aree aperte al pubblico.

10.10 - Viene raccomandato anche l'impianto di siepi con fogliame fitto o barriere antideriva, tra la coltura da trattare ed il confine a rischio, atte a frenare la deriva dei fitofarmaci.

Art. 11 - Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai Siti altamente sensibili.

11.1 - Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti ai siti altamente sensibili individuati dalla Amministrazione comunale, oltre a quanto previsto per le aree frequentate dalla popolazione, nella fascia di rispetto di 30 metri si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. 10, comma 1. Deve inoltre essere prevista obbligatoriamente, sia per le colture arboree che per le colture erbacee, la presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta su tutta l'altezza tale da determinare una porosità ottica bassa, e avente un'altezza che superi almeno di un metro la coltura sottoposta a trattamento fitosanitario. Qualora la barriera non raggiunga i parametri di

altezza e porosità bassa sopra indicati si dovrà prevedere una barriera artificiale provvisoria della medesima altezza (Cfr. Schema All. 7).

11.2 - Per i nuovi impianti/reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole confinanti con i Siti altamente sensibili, è fatto obbligo di lasciare una fascia di rispetto non coltivata della larghezza di 5 metri confinante con il sito sensibile.

11.3 - Per i nuovi impianti e i reimpianti di colture viticole e frutticole, in alternativa al metodo biologico da adottare obbligatoriamente al punto 1) del presente articolo, il titolare nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili, dovrà utilizzare per una fascia di rispetto di 30 metri varietà genetiche resistenti alle malattie.

11.4 - In caso di presenza di habitat di interesse naturalistico e di vincoli ambientali, il Sindaco con apposita ordinanza, in veste di Autorità sanitaria locale, ai fini della tutela della salute, può prescrivere l'installazione della barriera artificiale provvisoria e/o la messa a dimora della siepe arboreo/arbustiva.

11.5 - La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ai siti altamente sensibili è vietata nelle ore di presenza dell'utenza e comunque sin da due ore prima dell'apertura. Qualora la presenza dell'utenza sia continuativa nelle 24 ore, è fatto obbligo concordare con la Direzione degli Istituti stessi il momento migliore per l'irrorazione. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente al Responsabile dell'Istituto.

Art. 12 - Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie in caso di uso professionale dei prodotti fitosanitari

12.1 - Da parte degli utilizzatori professionali è prevista una informativa (Cfr. Avviso All. 4) nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF, almeno 24 ore prima dell'inizio dei trattamenti. Va precisato che l'informativa è comunque sempre dovuta nei seguenti casi:

- a) in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, etc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
- b) quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del DPR n. 290/2001, come modificato dal DPR n. 55/2012.
- c) è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti (quindi anche con comunicazione scritta, sms, whatsapp, mail, etc.).

12.2 - L'informativa si attua mediante l'apposizione di un cartello con la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI" (Cfr. Avviso All. 4) e deve altresì contenere:

- i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata e le finalità del trattamento;
- la data del trattamento;
- la durata del divieto di accesso all'area trattata.

12.3 - Qualora il trattamento con PF venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, etc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, la

medesima segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate (Cfr. Avviso All. 4).

12.4 - La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei PF utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

12.5 - Qualora i trattamenti riguardino i siti altamente sensibili e siano programmati negli orari di apertura e di presenza dell'utenza, almeno 24 ore prima dell'inizio dei trattamenti deve essere informato il Responsabile dell'Area sensibile con le modalità concordata con le parti.

Art.13 - Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (es. manutentori del verde)

13.1 - L'utilizzatore professionale è tenuto ad informare preventivamente il responsabile dell'azienda agricola, dell'Ente o, comunque, dell'area presso cui effettua il trattamento, in merito alle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari.

13.2 - L'informazione deve riguardare, in particolare:

- il rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro;
- il rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto);
- L'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento alle persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

Art. 14 - Modalità di informazione preventiva in caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari in aree private ad uso privato (giardini, orti, pavimentazioni, etc.)

14.1 - Anche l'utilizzatore non professionale è tenuto a dare una idonea informativa alla popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF tramite l'esposizione di un cartello con la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI" (Cfr. Avviso All. 4) che deve altresì contenere:

- i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata e le finalità del trattamento;
- la data del trattamento;
- la durata del divieto di accesso all'area trattata.

14.2 - Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di aree ad esclusivo uso privato i confinanti possono essere informati con avvisi verbali in merito alle informazioni di cui al precedente comma

14.3 - Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di Siti altamente sensibili, almeno 24 ore prima dell'inizio del trattamento deve essere informato il responsabile della struttura interessata con le modalità preventivamente concordate tra le parti e nel rispetto dei contenuti previsti al precedente comma 1.

Art. 15 - Altri obblighi di informazione

15.1 - Qualora si verificasse un'immissione accidentale di PF al di fuori dell'area o della coltura trattata, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati (responsabile dell'area contaminata, persone potenzialmente esposte) la sostanza attiva e il prodotto fitosanitario utilizzati, la classificazione di pericolosità, il tempo di carenza (o intervallo di sicurezza) e il tempo di rientro. Se necessario, devono essere adottate le "Misure in caso di rilascio accidentale" riportate alla Sezione 6 della Scheda di sicurezza dei prodotti fitosanitari utilizzati.

15.2 - Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e le relative sostanze attive impiegate. Le informazioni dovranno essere fornite con le medesime modalità con cui è pervenuta la richiesta, tenendone adeguata registrazione (data, azienda agricola richiedente, informazioni fornite, etc.).

15.3 - Ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1107/2009 i residenti possono chiedere di accedere alle informazioni contenute nei registri dei trattamenti rivolgendosi alla Autorità competente.

15.4 - L'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti la cartografia di cui all'art 5 del presente Regolamento, e le misure di controllo alternative ai prodotti chimici adottate nelle aree comunali.

Art. 16 - Indirizzi per l'utilizzo corretto dei PF da parte degli utilizzatori non professionali

16.1 - Fermi restando gli indirizzi generali per il corretto impiego dei PF, gli utilizzatori non professionali devono applicare almeno le seguenti misure:

a. il deposito dei PF deve essere:

- chiuso e ad uso esclusivo; non possono esservi stoccati altri prodotti (alimenti, mangimi, etc.) o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
- sempre custodito mentre è aperto;
- dotato di sistemi di contenimento per poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente.

b. i PF devono essere stoccati e trasportati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;

c. prima dell'inizio dei trattamenti verificare che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;

d. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente;

e. i PF, le miscele di PF pronte per l'uso e le relative attrezzature non devono essere lasciati incustoditi e devono essere tenuti fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;

- f. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di PF vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire; gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
- g. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti in etichetta;
- h. in caso di danneggiamento delle confezioni di prodotti fitosanitari, queste devono essere sistemate, unitamente alle eventuali perdite, in appositi contenitori con chiusura ermetica e identificati con un'etichetta recante il nome del prodotto per il successivo smaltimento;
- i. non riutilizzare gli imballaggi vuoti di PF;
- j. evitare di avere miscela fitoiatrica residua al termine del trattamento; i rifiuti, quali ad esempio i PF revocati o scaduti, gli imballaggi vuoti, la miscela fitoiatrica residua non riutilizzata, i materiali contaminati da prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 17 - Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

17.1 - Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei PF e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dagli Indirizzi regionali per il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui alla DGR n. 1082/2019 – All. A e alla restante normativa vigente in materia.

Art 18 - azioni di controllo e sanzioni

18.1 - Fatte salve le specifiche fattispecie sanzionate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 150/2012 e qualora il fatto non costituisca reato, sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00 le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1, 3, 4 e 5, art. 7, comma 1, lett.c, f e h, art. 8, commi 6, 8 e 9, art. 9, commi 2 e 4, art. 10, commi 1, 2, 3 e 9, art. 11, comma 5 del presente Regolamento.

18.2 - Sono soggette in via generale alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 tutte le altre violazioni del presente Regolamento.

18.3 - Le violazioni alle norme del presente Regolamento, secondo quanto disposto dalla DGR n. 1133/2017 e s.m.i., sono accertate da:

- il Servizio regionale di vigilanza di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";
- le AULSS competenti per territorio;
- l'AVEPA nell'esercizio delle proprie funzioni;
- gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, tra i quali gli agenti e gli ufficiali della Polizia Locale.

18.4 - Degli esiti della attività ispettiva viene data formale evidenza nel verbale di accertamento e contestazione di cui all'All. A della DGR n. 1133/2017 e s.m.i..

18.5 - Ai sensi della L. R. 28 gennaio 1977, n. 10 appartiene al Sindaco del Comune nel cui territorio la violazione è accertata, nelle forme di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, la competenza a ricevere il rapporto, a ricevere dagli interessati scritti difensivi e documenti, a ricevere la eventuale richiesta di audizione, nonché a emanare l'ordinanza ingiunzione di pagamento, ovvero l'ordinanza di archiviazione.

18.6 - Entro il 31 dicembre di ogni anno va dato riscontro da parte del Corpo di Polizia Locale del Comune alla Regione Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, - mediante una relazione dettagliata della attività di controllo svolte e delle sanzioni emesse, così come stabilito al punto 5) del deliberato della DGR n. 1133/2017.

18.7 - Il Dipartimento di Prevenzione dell' AULSS predispone a sua volta specifiche azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e sul regolare trattamento delle aree verdi.

Art. 19 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

19.1 - Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.

19.2 - Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

Art. 20 - Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

20.1 - Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Art. 21 - Entrata in vigore

21.1 - Il presente regolamento intercomunale entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione; tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.

21.2 - Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

21.3 - Il presente regolamento perde efficacia in tutto e in parte qualora siano emanate norme in contrasto o incompatibili con la disposizione del medesimo.

ALLEGATI

All. 1 – Dichiarazione al Comune e all’AULSS per il caso di impianto/reimpianto di frutteto/vigneto

All. 2 – Scheda DPI da utilizzare durante il trattamento dei PF

All. 3 – Elenco delle frasi di rischio presenti sull’etichetta dei PF non utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili

All. 4 – Fac simile di avviso alla popolazione

All. 5 - Elenco delle frasi di rischio presenti sull’etichetta dei PF non utilizzabili nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata

All. 6 – Schema illustrativo della disciplina relativa alle fasce di rispetto adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata

All. 7 – Schema illustrativo della disciplina relativa alle fasce di rispetto adiacenti ai siti altamente sensibili

APPENDICE

Elenco delle specie arboree e arbustive da utilizzare per impianto di boschi e siepi gradite alle api

ALLEGATO 1

Al sig. Sindaco del Comune di (1)

All' Azienda ULSS n. di (2)

Oggetto: Dichiarazione di ___ (3) (impianto/ reimpianto) di _____ (4)(frutteto/vigneto).

Regolamento sull'“uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili”.

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ residente a _____ via _____

C.F. _____ in qualità di titolare/rappresentante legale della Ditta

_____ CUA _____, con sede in via

_____ CAP _____, Comune

Prov. _____, tel. _____, mail @ _____.

Consapevole delle proprie responsabilità civili e penali:

DICHIARA

1. Di realizzare l'intervento di messa a dimora di una superficie destinata a: (4)

(frutteto/vigneto), nel Comune di _____, da effettuarsi sul/i foglio/i

n. _____ mappale/i _____ di ettari _____, con

decorrenza _____.

2. Di rispettare le prescrizioni minime secondo quanto prescritto dal Regolamento

Intercomunale adottato dal Comune di _____ con _____ del _____ per i

trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili.

3. Di realizzare una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine nei casi di nuovi impianti/reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole adiacenti a siti altamente sensibili, aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili o abitazioni e relative

pertinenze della popolazione interessata, individuati ai sensi art. 5 comma 1, del Regolamento intercomunale sull'uso dei prodotti fitofarmaci.

Luogo _____ il _____

Allega copia di un documento di identità in corso di validità.

II RICHIEDENTE

PUNTI ESPLICATIVI

- (1) Al Sindaco del Comune dove viene piantato o reimpianto il frutteto/vigneto.
- (1) All'Azienda ULSS competente per territorio dove viene piantato o reimpiantato frutteto/vigneto.
- (2) specificare se trattasi di nuovo impianto o di reimpianto di frutteto o vigneto.
- (3) specificare se trattasi di frutteto o vigneto.

La comunicazione deve essere inviata tramite pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Con la presente si informa preventivamente gli Enti in indirizzo, che trattasi di colture che richiedono l'impiego di prodotti fitosanitari, disciplinati dal DLgs. n. 150 del 14/08/2012 e dal Decreto Interministeriale 22/01/2014 “ *Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: <<Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi>>*”.

REGIONE DEL VENETO Prodotti fitosanitari e tutela della salute

SVESTIRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

IL PROBLEMA

Alla fine del trattamento è necessario togliersi i Dispositivi di Protezione, inevitabilmente contaminati in modo più o meno importante. Farlo senza le necessarie precauzioni può diventare occasione di inquinamento per sé stessi e dell'ambiente domestico.



I RISCHI

Contaminazione personale
Le operazioni di svestizione eseguite frettolosamente e in maniera non accurata possono determinare la presenza residua di prodotto su parti del corpo dell'operatore.

Contaminazione dell'ambiente domestico
Rientrare in casa non perfettamente ripuliti significa contaminare l'ambiente domestico trasmettendo l'inquinamento a cose e a persone.

GLI OBIETTIVI


- ▶ Evitare di contaminarsi durante le operazioni di svestizione.
- ▶ Eliminare la diffusione degli inquinanti agli ambienti domestici.

cosa fare... come farlo

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Maschera a pieno facciale

che copre l'intero volto evitando il contatto con occhi, naso e bocca, dotata di filtri combinati sostituibili, di colore marrone + bianco, con la sigla A1P2 o A2P2.



Guanti in gomma nitrilica

o tipo "neoprene" che costituiscono una barriera meccanica rispetto alla penetrazione delle sostanze chimiche; parametro importante è il tempo utile d'uso fornito dal costruttore.

Tuta intera


certificata per il rischio chimico, dotata dello specifico simbolo; a seconda del prodotto utilizzato (polveri o liquidi), della quantità e della modalità d'uso, le tute contraddistinte da una numerazione di Tipo dal 3 al 6 offrono efficace protezione.

Stivali in gomma

con suola antiscivolo e modellati in modo da poter essere calzati ed indossati sotto la tuta; devono assicurare protezione meccanica e chimica.

La scheda dati di sicurezza (SDS) dei prodotti fitosanitari contiene il dettaglio particolareggiato dei pericoli per la salute e per l'ambiente, delle precauzioni e dei dispositivi di protezione per proteggere sé stessi, anche durante il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo. Al punto 8 della SDS sono riportate le indicazioni sul controllo dell'esposizione e sulle misure di protezione individuale, proprio in funzione del tipo di miscela o del Prodotto Fitosanitario.

PROCEDURA DI SVESTITONE



... e alla fine TOGLIERSI I GUANTI



Sfilare la parte finale del guanto (solo la parte delle dita).

Con la mano ancora nel primo guanto togliere l'altro fino al polso.

Inserire il pollice nella parte superiore del secondo guanto.

Tenere i guanti toccando solo la superficie interna; lasciarli asciugare prima di riporli.

Infine lavarsi le mani. Fare una volta doccia una volta completati i trattamenti a fine giornata.



Il respiratore facciale va pulito alla fine di ogni turno di lavoro e conservato nel suo imballo originale tra un turno e l'altro. Per la pulizia del facciale usare un panno inumidito con acqua tiepida e sapone lasciando poi asciugare a temperatura ambiente. Il respiratore NON DEVE essere immerso in acqua.

I prodotti fitosanitari utilizzati per proteggere le produzioni agricole e per contribuire alla cura del verde, se non correttamente impiegati, possono determinare conseguenze per la salute umana. È quindi essenziale che da parte di tutti gli operatori vi sia una piena consapevolezza sui rischi potenziali nell'uso di tali prodotti.

Fra le varie fasi di utilizzo, alcune sono più pericolose di altre in quanto maggiore è il rischio di dispersione del prodotto in ambiente e di conseguenza necessitano di modalità operative adeguate.

La principale via di esposizione è la contaminazione cutanea, anche se non deve essere trascurato il rischio di inalazione o contaminazione per ingestione (deglutizione particelle inalate, le mani contaminate sollevate alla bocca...). Utilizzare i dispositivi di protezione individuale significa interporre una barriera idonea a separare la pelle e le vie respiratorie dai prodotti pericolosi. Una non corretta svestizione finale però potrebbe rendere persino inutile il loro uso.

La tutela dell'ambiente di vita e la salute dell'operatore sono garantite quando vengono attuate soluzioni tecniche, organizzative e comportamentali corrette. In particolare le abitudini personali rivestono un ruolo fondamentale.

La "Buona Pratica" rappresenta la modalità di lavoro migliore ai fini di minimizzare il rischio. Essa ci dice "Cosa fare" e "Come farlo" ed è uno strumento prezioso per tutti coloro che fanno uso di prodotti fitosanitari.



#SICURI DI FARNEBUONUSO

PER SAPERNE DI PIÙ: www.aulsa7.veneto.it www.aufsssegnago.it/ngcontent_cfm?e_id=13338

Iniziativa afferente al Programma "Prodotti fitosanitari e tutela della salute" nell'ambito del Piano Regionale Previsionario - PRP 2014-2018 (Decreto n. 10 del 29 maggio 2015). Coordinamento istituzionale Regione del Veneto-Assessorato alla Sanità - Area Sanità e Sociale - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria. Referente dell'iniziativa dr. Marco Bellani - Dipartimento di Prevenzione - ASL 0355 Scaligera

IL LAVAGGIO DELLE ATTREZZATURE

IL PROBLEMA
 Alla fine del trattamento è importante pulire l'attrezzatura personale in maniera attenta e precisa, a fine di lavaggio sono opportuni che rappresentino punti critici, come:

- Pulizia di unguenti, farmaci, di inquinamento.

IL RISCHIO
Contaminazione del suolo e dei tempi morti
 La dispersione non controllata delle acque di lavaggio e della materia residua può generare un inquinamento consistente nel punto di uscita nel terreno che potrebbe compromettere la vita animale e vegetale.

Contaminazione per le persone che potrebbero venire a contatto con le superfici "sporche"
 La mancanza di cura nell'effettuare l'attività può portare al contatto di prodotti tossici con la superficie umana dell'operatore.

SAL-OBIETTIVI
 • Minimizzare la quantità di prodotto residuo che può essere disperso e inquinare il suolo.
 • Evitare la contaminazione delle superfici, degli ambienti e di tutti quelli che per non direttamente o indirettamente entrano a contatto con le attrezzature impiegate.

come fare... come farlo



ALLEGATO 3 – Elenco delle frasi di rischio presenti sull’etichetta dei PF non utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili

<i>Frases H</i> <i>frasi di rischio</i>		E’VIETATO
<i>Descrittiva</i>		
Letale se ingerito		H300
Tossico se ingerito		H301
Nocivo se ingerito		H302
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie		H304
Letale a contatto con la pelle		H310
Tossico per contatto con la pelle		H311
Nocivo per contatto con la pelle		H312
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari		H314
Provoca irritazione cutanea		H315
Può provocare una reazione allergica della pelle		H317
Provoca gravi lesioni oculari		H318
Provoca grave irritazione oculare		H319
Letale se inalato		H330
Tossico se inalato		H331
Nocivo se inalato		H332
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato		H334
Può irritare le vie respiratorie		H335
Può provocare alterazioni genetiche		H340
Sospettato di provocare alterazioni genetiche		H341
Può provocare il cancro		H350
Sospettato di provocare il cancro		H351
Puo’ nuocere alla fertilità e al feto		H360

Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto		H361
Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno		H362
Può provocare danni agli organi		H370
Provoca danni agli organi		H371
Provoca danni agli organi		H372
Può provocare danni agli organi		H373

ATTENZIONE	
COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI	
SOSTANZA ATTIVA:	NOME COMMERCIALE:
DATA TRATTAMENTO:	DATA RIENTRO:
- Non entrare nel campo trattato	
- Non raccogliere i prodotti della coltivazione	
- Non raccogliere i prodotti spontanei	




ALLEGATO 5 – Elenco delle frasi di rischio presenti sull’etichetta dei PF non utilizzabili nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata

<i>Frases H</i> <i>frasi di rischio</i> <i>Descrittiva</i>	DISTANZA INFERIORE A 40 MT E’VIETATO	DISTANZA INFERIORE A 30 MT E’VIETATO
Letale se ingerito	H300	
Tossico se ingerito		H301
Letale a contatto con la pelle	H310	
Tossico per contatto con la pelle		H311
Può provocare una reazione allergica cutanea		H317
Letale se inalato	H330	
Tossico se inalato		H331
Può provocare sintomi allergici o asmatici se inalato		H334
Può provocare alterazioni genetiche	H340	
Sospettato di provocare alterazioni genetiche		H341
Può provocare il cancro	H350	
Sospettato di provocare il cancro		H351
Puo’ nuocere alla fertilità e al feto	H360	
Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto		H361

Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno		H362
Provoca danni agli organi (specificati)		H370
Provoca danni agli organi (specificati) in caso di esposizione prolungata		H372
	e/o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del I e del VII criterio riportati nell'Allegato II del Reg. CE n. 1107/2009	Per utilizzi sotto i 10 metri consultare le schede presenti all'interno dell'articolo 10 commi b e c del presente regolamento

ALLEGATO 6 – Schema illustrativo della disciplina relativa alle fasce di rispetto adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata

PRESCRIZIONI MINIME PER TRATTAMENTI NELLE AREE ADIACENTI ALLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI O ADIACENTI ALLE ABITAZIONI



ALLEGATO 7 – Schema illustrativo della disciplina relativa alle fasce di rispetto adiacenti ai siti altamente sensibili

